



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-05-2020 (punto N 24)

Delibera N 593 del 11-05-2020

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Marco FERRETTI

Oggetto

Disposizioni per il controllo della fauna selvatica e per la caccia di selezione in applicazione delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale 36/2020 e 50/2020.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 36/2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19 in materia di agricoltura, controllo fauna selvatica e forestazione" e in particolare il punto 2 relativo al controllo della fauna selvatica;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 50/2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19" e in particolare il punto n. 4 relativo alle attività sportive;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e in particolare l'articolo 37 che prevede che i piani di controllo sono attuati dalla Regione sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale e che la realizzazione degli interventi può essere affidata ai proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, degli guardie di cui all'articolo 51 e dei cacciatori abilitati;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 , n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992 , n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista la legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015) e in particolare l'articolo 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. n. 310 del 11 aprile 2016 così come modificata dalla DGR n. 89 del 3 febbraio 2020 recante "LR. 3/1994: Procedura per il controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 e per il contenimento degli ungulati in ambito urbano ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 70/2019";

Considerato che il regolare svolgimento delle operazioni di controllo faunistico è un'attività di carattere pubblico essenziale per la tutela delle colture agricole - soprattutto in questo particolare periodo dell'anno nel quale avvengono le semine primaverili di oleaginose, cereali e orticole di pieno campo, nonché la ripresa vegetativa dell'arboricoltura, dei vigneti e dei frutteti, che possono essere danneggiati da una eccessiva presenza di fauna problematica - ma anche per limitare il pericolo potenziale per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale;

Dato atto che a seguito dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 36/2020 le attività di controllo faunistico sono state effettuate dalle Polizie provinciali anche tramite il coordinamento delle guardie venatorie volontarie;

Preso atto delle numerose segnalazioni di danni alle colture agricole pervenute in quest'ultimo periodo, anche a causa del limitato numero di personale utilizzabile negli interventi di controllo della fauna selvatica, in conseguenza delle misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Dato atto che, a seguito dell'entrata in vigore del d.p.c.m. 26/2020, nelle situazioni di necessità sono giustificati gli spostamenti all'interno del territorio regionale;

Considerato che l'attuazione degli interventi di controllo della fauna selvatica risponde ad una situazione oggettiva di necessità rispondente all'interesse pubblico di assicurare il contenimento dei danni alle produzioni agricole;

Vista la DGR 41 del 20 gennaio 2020 che disciplina la destinazione degli ungulati catturati e abbattuti durante le attività di controllo e contenimento della fauna che prevede, fra l'altro, la possibilità per gli ATC di destinare alla beneficenza alimentare parte dei capi abbattuti;

Ritenuto a tal fine necessario stabilire che l'attuazione degli interventi di controllo e contenimento da parte della Polizia provinciale possa essere effettuata tramite il coordinamento di tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 e nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli interventi di controllo di cui all'articolo 37 della l.r. 3/94 e di contenimento in ambito urbano di cui all'articolo 3 della l.r. 70/2019 dovranno avvenire, anche in contemporanea da più soggetti, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;

b) lo spostamento dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 37 e incaricati dalla polizia provinciale di effettuare gli interventi di controllo è limitato a quanto previsto nella scheda di intervento di controllo di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020;

c) i capi abbattuti saranno destinati ai soggetti di cui all'art. 37 comma 6 ter, della l.r. 3/94 e della DGR 41/2020;

d) i capi catturati saranno destinati ai soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui al decreto dirigenziale n. 3527 del 5 marzo 2020;

Considerato che la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole è assicurata anche tramite la piena e corretta realizzazione dei piani di selezione approvati dalla Regione Toscana ai sensi della normativa vigente e risponde quindi all'esigenza pubblica di tutela delle produzioni primarie;

Dato atto che l'attività di caccia di selezione è assimilabile ad un'attività sportiva e pertanto può essere svolta purché nel rispetto delle condizioni dettate dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 50/2020;

Ritenuto necessario stabilire che lo svolgimento dell'attività di caccia di selezione in forma individuale sull'intero territorio regionale può essere effettuato utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l'obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;

A VOTI UNANIMI,

DELIBERA

1. Di stabilire che l'attuazione degli interventi di controllo e contenimento da parte della Polizia provinciale possa essere effettuata tramite il coordinamento di tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) gli interventi di controllo di cui all'articolo 37 della l.r. 3/94 e di contenimento in ambito urbano di cui all'articolo 3 della l.r. 70/2019 dovranno avvenire, anche in contemporanea da più soggetti, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;
- b) lo spostamento dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 37 e incaricati dalla polizia provinciale di effettuare gli interventi di controllo è limitato a quanto previsto nella scheda di intervento di controllo di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020;
- c) i capi abbattuti saranno destinati ai soggetti di cui all'art. 37 comma 6 ter, della l.r. 3/94 e della DGR 41/2020;
- d) i capi catturati saranno destinati ai soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui al decreto dirigenziale n. 3527 del 5 marzo 2020;

2. Di stabilire che lo svolgimento dell'attività di caccia di selezione in forma individuale sull'intero territorio regionale può essere effettuato utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l'obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente
Paolo Banti

Il Direttore
Roberto Scalacci